

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 48

28 novembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SALOMONI

NORME IN MATERIA DI BONIFICA

Oggetto consiliare n. 801

RELAZIONE

Il presente PdL si pone come obiettivo il riordino e la razionalizzazione del sistema in essere dei Consorzi di Bonifica, la cui legge base risale ad oltre settant'anni fa, per meglio coordinarlo con le norme di settore: Assetto idrico, Legge 36/94, Difesa del suolo, Legge 183/89, Sistema di Protezione civile, L.R. 1/05 e, non ultimo, ai mutati livelli della densità abitativa nelle nostre città.

Purtroppo, per contrasti politici, giace inevasa una cospicua serie di PdL di riordino della suddetta materia da tre legislature; finalmente, al termine della scorsa legislatura, almeno il settore della Protezione civile è stato normato. I Consorzi di Bonifica hanno ormai da dieci anni organi di rappresentanza scaduti ed il rapporto tra contribuzione agricola ed ex agricola non è più corrispondente alla situazione oggettiva.

Il presente progetto di legge sancisce la validità del principio di sussidiarietà (art. 1), prevede un Piano settoriale di bonifica adottato dalla Giunta regionale (art. 3, comma 3) ed un Piano operativo stralcio di durata annuale (art. 3, comma 5); disciplina, inoltre, il riordino dei Consorzi di Bonifica mediante un processo non imposto dall'alto ma favorito dalla base che abbia come scopo il raggiungimento dell'istituzione di un unico Consorzio comprensivo dell'intero bacino idrografico di riferimento (art. 6, comma 4); contempla, all'art. 9, la necessità di esentare dalla contribuzione i proprietari degli immobili serviti da pubblica fognatura (comma 1), individuando nel gestore del Servizio Idrico integrato (comma 2) il soggetto surrogante per la contribuzione inerente gli immobili privati serviti da pubblica fognatura. Il Comune, a sua volta, è soggetto alla contribuzione ai Consorzi per gli spazi pubblici serviti da fognatura per la raccolta delle acque meteoriche. La situazione di crisi è normata all'art. 11, dove è previsto che la Protezione civile si sostituisca all'Autorità preposta nella gestione ordinaria. Infine, all'art. 12, il PdL affronta il tema della rappresentanza riconoscendo ai proprietari di immobili exagricoli la facoltà di rappresentanza attiva e passiva tramite la delega al Gestore del Servizio Idrico integrato e/o le Associazioni di Categoria di appartenenza.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto e finalità della legge

1. L'attività di bonifica è disciplinata dalla legge regionale nel rispetto dell'art. 44 della Costituzione, dei principi generali della materia dettati dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 o comunque desumibili dall'Ordinamento e, in particolare, dalle Leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dal DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento).

2. Rispetto alle generali funzioni di difesa e valorizzazione del suolo e di tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, l'attività di bonifica è disciplinata dalla legge regionale come funzione settoriale avente ad oggetto la programmazione, la realizzazione e la gestione di opere finalizzate ad arrecare rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici, ambientali o sociali ai terreni siti in comprensori appositamente delimitati dalla Regione.

3. La Regione favorisce il riordino dei Consorzi di Bonifica nel rispetto del principio di sussidiarietà sia verticale sia orizzontale, riconoscendo loro una efficace funzione nella difesa degli interessi privati e nella tutela generale dell'interesse pubblico.

Art. 2

Classificazione del territorio regionale e perimetrazione dei comprensori

1. La Regione provvede alla classificazione e alla declassificazione delle aree di bonifica di seconda categoria.

2. La Regione definisce i confini del comprensorio, nell'ambito del territorio classificato, in correlazione al programma delle specifiche opere da attuare, tenendo conto del bacino idrografico in cui è inserita l'area e nello stesso tempo dei parametri di efficacia ed efficienza per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e della necessità di favorire la partecipazione dei consorziati alla gestione consortile.

3. I comprensori di bonifica interregionali sono regolati da apposite intese fra le Regioni interessate.

Art. 3

Pianificazione settoriale dell'attività di bonifica

1. Il Piano settoriale di bonifica individua per ogni com-

prendorio le opere necessarie ai fini della bonifica, valutandone i presumibili risultati, non solo economici.

2. Nell'osservanza di quanto stabilito dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel rispetto degli indirizzi generali di assetto del territorio indicati nel Piano territoriale di coordinamento della Provincia, il Piano settoriale di bonifica individua gli effettivi bisogni di riassetto del territorio e le situazioni di dissesto o di rischio idraulico; indica gli obiettivi e le linee d'intervento della bonifica, approva le azioni, le opere e gli interventi necessari alla sistemazione complessiva del comprensorio, il loro tempo di realizzazione e gli oneri finanziari.

3. Il Piano settoriale di bonifica, di durata triennale, è adottato dalla Giunta regionale. Successivamente all'adozione, il piano viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale e viene depositato presso le sedi dei Consorzi, delle Province e delle Comunità Montane. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, qualunque soggetto, pubblico o privato, può presentare osservazioni, sulle quali la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni. Nel medesimo termine la Giunta è tenuta a trasmettere il piano e le controdeduzioni alle osservazioni alla stessa eventualmente presentate, al Consiglio regionale, il quale approva definitivamente il piano.

4. Il Piano settoriale di bonifica può essere predisposto, adottato ed approvato anche soltanto per uno o più comprensori di bonifica.

5. Annualmente il Consorzio di Bonifica predispone un Piano stralcio operativo che la Giunta approva per quanto concerne le risorse di sua spettanza.

Art. 4

Opere ed interventi di bonifica

1. La realizzazione, la manutenzione e l'esercizio degli interventi e delle opere previste nel Piano settoriale di bonifica sono affidate ai Consorzi di Bonifica.

2. Sono di competenza pubblica, in quanto necessaria ai fini generali della bonifica, le seguenti opere:

- a) le opere di rimboschimento e ricostituzione dei boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agrafia delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
- b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

- c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
- d) le opere di provvista d'acqua potabile per le popolazioni rurali;
- e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse;
- f) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano d'interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
- g) comunque, tutte quelle opere considerate di competenza pubblica dal Piano generale di bonifica.

3. Opere ed interventi di bonifica di competenza privata possono essere resi obbligatori dal Piano generale di bonifica.

4. Il concorso nelle spese dei proprietari degli immobili siti nei comprensori di bonifica è regolato secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, unicamente per le opere e per gli interventi previsti dal presente articolo e quanto disposto agli artt. 8 e 9.

Art. 5

Consorzi di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica è Ente pubblico a base associativa, al quale partecipano i proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.

2. Qualora i proprietari degli immobili che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro non aderiscano al Consorzio, quest'ultimo può essere costituito anche d'ufficio dall'Autorità regionale.

Art. 6

Funzioni dei Consorzi di Bonifica

1. Nell'ambito del proprio comprensorio, i Consorzi di Bonifica svolgono le funzioni di settore proprie della bonifica integrale secondo il regime giuridico speciale dettato dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate.

2. La Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli altri Enti pubblici possono altresì avvalersi dei Consorzi di Bonifica per lo svolgimento di ulteriori funzioni in materia di difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche e più in generale della tutela dell'ambiente.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, in cui ai Consorzi vengano assegnate funzioni non proprie della bonifica integrale disciplinata dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il regime degli interventi è quello proprio delle rispettive materie, ed i rapporti con gli Enti territoriali titolari delle relative funzioni vengono regolati mediante apposite intese o accordi di programma che definiscano espressamente anche i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. La Regione individua forme, modi ed incentivi affinché, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, venga favorita la formazione di un unico Consorzio che risponda compiutamente alla centralità ed unicità delle funzioni del Bacino idrografico.

Art. 7

Riparto degli oneri a carico delle proprietà

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti nonché a quelle di funzionamento del Consorzio di Bonifica.

2. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ubicati negli ambiti territoriali dei Consorzi di Bonifica, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché alle spese di funzionamento limitatamente all'attività di bonifica.

3. I contributi dovuti dai proprietari ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono oneri reali sui fondi esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2, relativamente alle opere previste dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile e i proprietari di immobili, agricoli ed extragricoli, per i quali sussistano i presupposti di cui all'articolo 8, comma 1, sono assoggettati ai contributi di bonifica sulla base del Piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 8

Contributo di bonifica e tipologia del beneficio

1. I presupposti per l'assoggettamento ai contributi di bonifica sono i seguenti:

- a) che l'immobile sia situato in un territorio classificato di bonifica e ricompreso in un Comprensorio di bonifica;
- b) che l'immobile tragga beneficio diretto e specifico dagli interventi e dalle opere di bonifica individuati dall'articolo 4, nonché dall'attività di esercizio e manutenzione posta in essere dal Consorzio di Bonifica;
- c) il contributo non può essere imposto per attività svol-

te dal Consorzio aventi funzioni diverse da quelle disciplinate dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili; il beneficio deve altresì riferirsi direttamente all'immobile o agli immobili e deve essere incrementativo.

3. Con riferimento all'esplicazione delle funzioni di cui all'art. 4 e all'art. 6, il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
- c) di disponibilità irrigua.

4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica di cui all'articolo 4, suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idrografico secondario e di bonifica.

5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di pianura regimati dalle opere di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, costruite direttamente dai Consorzi e di cui gli Enti locali non chiedono la gestione, e dagli interventi di cui all'articolo 4 che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati, escluse quelle di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale gestito da tale sistema, vengono immesse nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili ricompresi in comprensori irrigui sottesi ad opere di adduzione, circolazione e distribuzione di acque di bonifica di cui all'art. 4.

Art. 9

Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Gli immobili serviti da pubblica fognatura sono esentati dal pagamento del contributo consortile per la gestione delle acque reflue urbane, anche se l'immobile è servito da un regime fognario misto (acque reflue e meteoriche private), nel caso in cui tali acque trovino recapito nelle reti consortili.

2. I soggetti gestori del Servizio Idrico integrato, per quanto riguarda le acque reflue di cui al comma 1, ed i Comuni, per quanto riguarda gli spazi pubblici dotati di raccolta delle acque meteoriche, che utilizzano reti consortili come recapito di acque reflue e meteoriche urbane contribuiscono alle spese consortili di manutenzione ed esercizio delle reti in proporzione al beneficio ottenuto.

3. L'utilizzazione delle reti consortili da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico integrato è regolata mediante appositi accordi, nell'ambito dei quali viene stabilita la misura del contributo che i soggetti gestori sono tenuti a pagare ai Consorzi.

Art. 10

Utilizzazione dei canali consortili da parte di terzi

1. Tutti i soggetti non associati ai Consorzi di Bonifica che comunque utilizzino i canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, devono contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 11

Stato di crisi

1. In situazione di emergenza l'adozione dei relativi provvedimenti è esercitata dalla Protezione civile che è temporaneamente sovraordinata e competente rispetto all'Autorità preposta alla gestione ordinaria del reticolo idrografico di riferimento. L'inizio e la fine dell'emergenza vengono stabilite con decreto dal Presidente della Regione. Le disposizioni, in particolari situazioni di gravità, possono essere impartite anche con ordinanze scritte e/o verbali.

Art. 12

Rappresentanza

1. I proprietari di immobili ex agricoli, serviti dalla pubblica fognatura, attivi per la contribuzione tramite il gestore del Servizio Idrico integrato; ai fini della rappresentanza nella elezione attiva e passiva degli organi del Consorzio di Bonifica, possono delegare il proprio voto o al gestore del Servizio Idrico integrato oppure scegliere di farsi rappresentare dall'associazione di categoria cui aderiscono. La delega deve essere esplicitata per iscritto.

